

Sentenza della Corte (prima sezione) del 3 luglio 1980

Regina contro Stanislaus Pieck - (Domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dalla Pontypridd Magistrates'Court) – Diritto di soggiorno dei cittadini degli Stati membri

Causa 157/79

1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DIRITTO DI ENTRATA E DI SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI - DIRITTO ATTRIBUITO DIRETTAMENTE DAL TRATTATO - RISERVA RELATIVA ALL ' ORDINE PUBBLICO , ALLA PUBBLICA SICUREZZA ED ALLA SANITA PUBBLICA - EFFETTI

( TRATTATO CEE , ART . 48 )

2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DIRITTO DI ENTRATA DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI - VISTO D ' ENTRATA O OBBLIGO EQUIVALENTE - NOZIONE - DIVIETO

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 68/360 , ART . 3 , N . 2 )

3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DIRITTO DI SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI - DOCUMENTO DI SOGGIORNO - EFFETTO DICHIARATIVO - NON EQUIVALE AD UN ' AUTORIZZAZIONE DI SOGGIORNO - ASSENZA DI POTERE DISCREZIONALE DELLE AUTORITA NAZIONALI - AUTORIZZAZIONE DI SOGGIORNO - IMPOSIZIONE DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO - SANZIONI - INAMMISSIBILITA

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 68/360 , ART . 4 , N . 2 , E ALLEGATO )

4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DIRITTO DI SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI - OMISSIONE DI MUNIRSI DEL DOCUMENTO DI SOGGIORNO - SANZIONI - PROPOSTA D ' ESPULSIONE O PENA DETENTIVA - INAMMISSIBILITA

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 68/360 , ART . 4 )

Massima

1 . IL DIRITTO DEI LAVORATORI COMUNITARI DI ENTRARE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO , DIRITTO CHE E ATTRIBUITO DAL DIRITTO COMUNITARIO , NON PUO VENIR SUBORDINATO AL RILASCIO DI UN ' AUTORIZZAZIONE AD HOC DA PARTE DELL ' AMMINISTRAZIONE DI DETTO STATO MEMBRO . LA RISERVA CHE L ' ART . 48 DEL TRATTATO CEE STABILISCE PER QUANTO RIGUARDA LA LIBERTA DI SPOSTAMENTO NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI , CIOE LE LIMITAZIONI GIUSTIFICATE DA RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA , VA INTESA NON GIA COME UN PRESUPPOSTO PER L ' ACQUISTO DEL DIRITTO DI INGRESSO E DI DIMORA , MA COME FA COLTA DI RESTRINGERE , IN CASI SINGOLI E PER GIUSTIFICATI MOTIVI , L ' ESERCIZIO DI UN DIRITTO DERIVANTE DIRETTAMENTE DAL TRATTATO . ESSA NON GIUSTIFICA QUINDI ALCUN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE PRESCRIVA IN MODO

GENERALE ALTRE FORMALITA ALLA FRONTIERA DIVERSE DALLA SEMPLICE ESIBIZIONE DI UNA CARTA D ' IDENTITA O DI UN PASSAPORTO VALIDI .

2 . L ' ART . 3 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 68/360 , CHE VIETA AGLI STATI MEMBRI DI PRESCRIVERE UN VISTO D ' INGRESSO O UN OBBLIGO EQUIVALENTE PER I LAVORATORI COMUNITARI CHE SI SPOSTANO NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE I TERMINI ' VISTO D ' INGRESSO NE OBBLIGO EQUIVALENTE ' SI RIFERISCONO A QUALSIASI FORMALITA , MIRANTE AD AUTORIZZATE L ' INGRESSO NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO , PRESCRITTA OLTRE AL CONTROLLO DEL PASSAPORTO O DELLA CARTA D ' IDENTITA ALLA FRONTIERA , INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO O DAL MOMENTO DEL RILASCIO DI DETTA AUTORIZZAZIONE E DALLA FORMA CHE ESSA PUO AVERE .

3 . IL RILASCIO DEL DOCUMENTO SPECIALE DI SOGGIORNO DI CUI ALL ' ART . 4 DELLA DIRETTIVA N . 68/360 HA SOLO EFFETTO DICHIARATIVO E NON PUO , PER GLI STRANIERI CHE TRAGGONO DEI DIRITTI DALL ' ART . 48 DEL TRATTATO CEE O DA ANALOGHE DISPOSIZIONI DI QUESTO , VENIR EQUIPARATO AD UN PERMESSO DI SOGGIORNO IL QUALE IMPLIHI UN POTERE DISCREZIONALE DELLE AUTORITA NAZIONALI , QUAL E PREVISTO PER LA GENERALITA DEGLI STRANIERI . UNO STATO MEMBRO NON PUO QUINDI ESIGERE DA UNA PERSONA TUTELATA DALLE NORME COMUNITARIE IL POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO ANZICHE DEL DOCUMENTO DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL ' ART . 4 E DELL ' ALLEGATO DELLA DIRETTIVA N . 68/360 , NE PUNIRE LA MANCANZA DI UN SIFFATTO PERMESSO .

4 . L ' OMISSIONE , DA PARTE DI UN CITTADINO COMUNITARIO CUI SI APPLICA IL REGIME DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI , DI MUNIRSI DELLA CARTA DI SOGGIORNO SPECIALE CONTEMPLATA DELL ' ART . 4 DELLA DIRETTIVA N . 68/360 NON PUO VENIR PUNITA CON UNA PROPOSTA DI ESPULSIONE O CON PENE CHE POSSANO ESSERE ANCHE DETENTIVE .

NEL PROCEDIMENTO 157/79 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DELLA PONTYPRIDD MAGISTRATES ' COURT DI MID GLAMORGAN , GALLES , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE TRA

REGINA

E

STANISLAUS PIECK ,

DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 7 E 48 DEL TRATTATO CEE , NONCHE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 N . 68/360 ( GU 1968 , N . L 257 , PAG . 13 ) RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO E AL SOGGIORNO DEI LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI E DELLE LORO FAMIGLIE ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA E 25 FEBBRAIO 1964 N . 64/221 ( GU 1964 , PAG . 850 ) PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI , GIUSTIFICATI DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA ,

1 CON ORDINANZA DEL 5 SETTEMBRE 1979 , REGISTRATA PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA IL SUCCESSIVO 10 OTTOBRE , LA PONTYPRIDD MAGISTRATES ' COURT HA SOTTOPOSTO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , TRE QUESTIONI CIRCA L ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 7 E 48 DEL TRATTATO , NONCHE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 N . 64/221 , PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI , GIUSTIFICATI DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA ( GU 1964 , PAG . 850 ) E 15 OTTOBRE 1968 N . 68/360 , RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO E AL SOGGIORNO DEI LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI E DELLE LORO FAMIGLIE ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 257 , PAG . 13 ).

2 IL GIUDICE NAZIONALE E STATO ADITO IN SEGUITO AD UNA AZIONE PENALE PROMOSSA NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO OLANDESE RESIDENTE IN CARDIFF , NEL GALLES , OVE SVOLGE UN ' ATTIVITA SUBORDINATA , CHE - IN QUANTO NON ' PATRIAL ' ( CIOE NON CITTADINO BRITANNICO CON DIRITTO DI RISIEDERE NEL TERRITORIO NAZIONALE ) E COME TALE AUTORIZZATO AD ENTRARE NEL TERRITORIO DEL REGNO UNITO E A SOGGIORNARVI SOLO PER UN PERIODO LIMITATO - HA DELIBERATAMENTE PROTRATTO IL SUO SOGGIORNO OLTRE IL TERMINE CONCESSOGLI . L ' IMPUTATO NON ERA MUNITO DI CARTA DI SOGGIORNO ; AL MOMENTO DEL SUO ULTIMO INGRESSO NEL TERRITORIO BRITANNICO , IL 29 LUGLIO 1978 , SUL SUO PASSAPORTO VENIVA APPOSTO UN TIMBRO CON LA DICITURA ' AUTORIZZATO AD ENTRARE NEL REGNO UNITO PER SEI MESI ' .

SULLA PRIMA QUESTIONE

3 CON LA PRIMA QUESTIONE , IL GIUDICE A QUO CHIEDE QUALE SIA IL SENSO DEI TERMINI ' VISTO D ' INGRESSO NE OBBLIGO EQUIVALENTE ' DI CUI ALL ' ART . 3 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA N . 68/360 .

4 LA CORTE HA GIA RIPETUTAMENTE AFFERMATO CHE IL DIRITTO DEI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO DI ENTRARE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO E DI DIMORARVI AI FINI CONSENTITI DAL TRATTATO DERIVA DIRETTAMENTE DAL TRATTATO O , A SECONDA DEI CASI , DALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE PER LA SUA ATTUAZIONE .

5 LA DIRETTIVA N . 68/360 MIRA , COME SI EVINCE DAL SUO PREAMBOLO , PER QUEL CHE RIGUARDA L ' ABOLIZIONE DELLE RESTRIZIONI ANCORA ESISTENTI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO E DI SOGGIORNO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , ALL ' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CONFORMI AI DIRITTI E ALLE FACOLTA RICONOSCIUTI AI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 257 PAG . 2 ). A QUESTO SCOPO , LA DIRETTIVA STABILISCE LE CONDIZIONI ALLE QUALI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI ESERCITANO IL LORO DIRITTO DI LASCIARE IL TERRITORIO DEL PROPRIO STATO DI ORIGINE PER SVOLGERE UN ' ATTIVITA SUBORDINATA SUL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , NONCHE IL LORO DIRITTO DI ACCEDERE AL TERRITORIO DI QUEST ' ULTIMO STATO E DI SOGGIORNARVI .

6 L ' ART . 3 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA PRESCRIVE A QUESTO PROPOSITO CHE GLI STATI MEMBRI AMMETTONO SUL LORO TERRITORIO LE PERSONE CUI SI APPLICA IL REGOLAMENTO N . 1612/68 PREVIA SEMPLICE ESIBIZIONE DI UNA CARTA D ' IDENTITA O DI UN PASSAPORTO VALIDI . IL N . 2 AGGIUNGE CHE AI LAVORATORI

IN QUESTIONE NON PUO ESSERE IMPOSTO ALCUN VISTO D ' INGRESSO NE OBBLIGO EQUIVALENTE .

7 NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA , IL GOVERNO BRITANNICO HA SOSTENUTO CHE L ' ESPRESSIONE ' VISTO D ' INGRESSO ' SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AD UNA AUTORIZZAZIONE D ' INGRESSO RILASCIATA , PRIMA CHE IL VIAGGIATORE SI PRESENTI AL VALICO DI FRONTIERA , IN FORMA DI ANNOTAZIONI SUL SUO PASSAPORTO O DI UN DOCUMENTO SEPARATO . PER CONTRO , UN TIMBRO APPOSTO SUL PASSAPORTO AL MOMENTO DEL TRANSITO ALLA FRONTIERA E CHE AUTORIZZI L ' INGRESSO SUL TERRITORIO NON POTREBBE CONSIDERARSI VISTO D ' INGRESSO O DOCUMENTO EQUIVALENTE .

8 QUESTO PUNTO DI VISTA VA DISATTESO . AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA , CHE MIRA A SOPPRIMERE LE RESTRIZIONI ALLO SPOSTAMENTO DEI LAVORATORI COMUNITARI ALL ' INTERNO DI TUTTA LA COMUNITA , IL MOMENTO IN CUI UN ' AUTORIZZAZIONE AD ENTRARE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO VIENE RILASCIATA E REGISTRATA SUL PASSAPORTO O SU UN ALTRO DOCUMENTO E IRRILEVANTE . PER DI PIU , IL DIRITTO DEI LAVORATORI COMUNITARI AD ENTRARE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , LORO CONFERITO DALLE NORME COMUNITARIE , NON PUO VENIR SUBORDINATO AL RILASCIO DI UNA AUTORIZZAZIONE AD HOC DA PARTE DELL ' AMMINISTRAZIONE DI DETTO STATO MEMBRO .

9 E INNEGABILE CHE IL DIRITTO D ' INGRESSO DEI LAVORATORI DI CUI TRATTASI NON E ASSOLUTO . TUTTAVIA , L ' UNICA RISERVA CONTEMPLATA DALL ' ART . 48 DEL TRATTATO IN MATERIA DI LIBERTA DI SPOSTAMENTO NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI E QUELLA RIGUARDANTE LE LIMITAZIONI GIUSTIFICATE DA RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA . QUESTA RISERVA VA INTESA NON GIA COME UN PRESUPPOSTO PER L ' ACQUISTO DEL DIRITTO D ' INGRESSO E DI DIMORA , MA COME FACOLTA DI RESTRINGERE , IN CASI SINGOLI E PER GIUSTIFICATI MOTIVI , L ' ESERCIZIO DI UN DIRITTO DERIVANTE DIRETTAMENTE DAL TRATTATO . QUINDI ESSA NON GIUSTIFICA ALCUN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE PRESCRIVA IN MODO GENERALE ALTRE FORMALITA ALLA FRONTIERA DIVERSE DALLA SEMPLICE ESIBIZIONE DI UNA CARTA D ' IDENTITA O DI UN PASSAPORTO VALIDI .

10 E QUINDI OPPORTUNO RISOLVERE LA PRIMA QUESTIONE AFFERMANDO CHE L ' ART . 3 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA N . 68/360 , CHE VIETA AGLI STATI MEMBRI DI PRESCRIVERE UN VISTO D ' INGRESSO O UN OBBLIGO EQUIVALENTE AI LAVORATORI COMUNITARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE I TERMINI ' VISTO D ' INGRESSO NE OBBLIGO EQUIVALENTE ' SI RIFERISCONO A QUALSIASI FORMALITA , MIRANTE AD AUTORIZZARE L ' INGRESSO NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO , PRESCRITTA OLTRE IL CONTROLLO DEL PASSAPORTO O DELLA CARTA D ' IDENTITA ALLA FRONTIERA , INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO O DAL MOMENTO DEL RILASCIO DI DETTA AUTORIZZAZIONE E DA QUALSIASI FORMA ESSA ABBA .

SULLA SECONDA QUESTIONE

11 CON LA SECONDA QUESTIONE , IL GIUDICE A QUO CHIEDE SE LA CONCESSIONE DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO , ALLORCHE UN CITTADINO COMUNITARIO FA INGRESSO NEL SUO TERRITORIO , DI UNA PRIMA AUTORIZZAZIONE A SOGGIORNARVI SEI MESI SIA COMPATIBILE CON GLI ARTT . 7 E 48 DEL TRATTATO NONCHE CON LE DIRETTIVE NN . 64/221 E 68/360 .

12 L'ART. 4 DELLA DIRETTIVA N. 68/360 STABILISCE CHE GLI STATI MEMBRI RICONOSCONO IL DIRITTO DI SOGGIORNO SUL LORO TERRITORIO ALLE PERSONE CONTEMPLATE DALLA DIRETTIVA ED AGGIUNGE CHE DETTO DIRITTO È COMPROVATO CON IL RILASCIO DI UN PARTICOLARE DOCUMENTO DI SOGGIORNO. QUESTA NORMA VA INTERPRETATA ALLA LUCE DEL PREAMBOLO DELLA DIRETTIVA, SECONDO IL QUALE LA DISCIPLINA APPLICABILE IN MATERIA DI SOGGIORNO DEVE RAVVICINARE, NELLA MISURA DEL POSSIBILE, LA SITUAZIONE DEI LAVORATORI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI A QUELLA DEI LAVORATORI NAZIONALI.

13 NELLA SENTENZA 14 LUGLIO 1977, CAUSA 8/77 (SAGULO, BRENCIA E BAKHOUCHE, RACC. PAG. 1495) LA CORTE HA GIÀ AFFERMATO CHE IL RILASCIO DEL DOCUMENTO SPECIALE DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 4 SUMMENZIONATO HA SOLO EFFETTO DICHIARATIVO E NON PUÒ, PER GLI STRANIERI CUI L'ART. 48 DEL TRATTATO O ANALOGHE DISPOSIZIONI DI QUEST'ULTIMO ATTRIBUISCONO DEI DIRITTI, VENIR EQUIPARATO AD UN PERMESSO DI SOGGIORNO IL QUALE IMPLIchi UN POTERE DISCREZIONALE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI, QUAL È PREVISTO PER LA GENERALITÀ DEGLI STRANIERI. LA CORTE NE HA CONCLUSO CHE UNO STATO MEMBRO NON PUÒ QUINDI RICHIEDERE AD UNA PERSONA TUTELATA DALLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO DI ESSERE IN POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO ANZICHÈ DEL DOCUMENTO DI CUI ALL'ART. 4 DELLA DIRETTIVA N. 68/360.

14 NE CONSEGUE CHE LA SECONDA QUESTIONE È GIÀ STATA RISOLTA DALLA CORTE NELLA SENTENZA SUMMENZIONATA.

SULLA TERZA QUESTIONE

15 CON LA TERZA QUESTIONE SI CHIEDE SE UN CITTADINO COMUNITARIO CHE SIA RIMASTO NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO OLTRE IL TERMINE STABILITO NELL'AUTORIZZAZIONE DI SOGGIORNO, POSSA INCORRERE IN QUESTO STATO IN SANZIONI IMPLICANTI LA DETENZIONE O UNA PROPOSTA DI ESPULSIONE.

16 NELLA SENTENZA DEL 14 LUGLIO 1977 SUMMENZIONATA, LA CORTE HA GIÀ AFFERMATO CHE, NON AVENDO LE AUTORITÀ NAZIONALI IL DIRITTO DI COLPIRE CON SANZIONI LA VIOLAZIONE DI UNA NORMA INCOMPATIBILE COL DIRITTO COMUNITARIO, L'APPLICAZIONE DI SANZIONI PENALI O DI ALTRI PROVVEDIMENTI COERCITIVI È ESCLUSA NELLA MISURA IN CUI UNA PERSONA TUTELATA DALLA NORMATIVA COMUNITARIA NON SI SIA CONFORMATA A DISPOSIZIONI NAZIONALI LE QUALI LE IMPONGANO DI ESSERE IN POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO ANZICHÈ DEL DOCUMENTO PREVISTO DALLA DIRETTIVA N. 68/360.

17 TUTTAVIA, IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE SPECIFICA ACCERTATA DAL GIUDICE A QUO, E ALLA LUCE DELLA SOLUZIONE FORNITA AL SECONDO QUESITO, IL TERZO PUÒ ANCHE INTENDERSI NEL SENSO CHE SOLLEVI IL PROBLEMA DEL SE L'OMMISSIONE, DA PARTE DI UN CITTADINO COMUNITARIO SOGGETTO AL REGIME DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, DI MUNIRSI DELLA CARTA DI SOGGIORNO SPECIALE CONTEMPLATA DALL'ART. 4 DELLA DIRETTIVA N. 68/360 POSSA VENIR PUNITA CON PENE IMPLICANTI LA DETENZIONE O UNA PROPOSTA DI ESPULSIONE.

18 TRA LE SANZIONI COMMIMATE PER L'INOSSERVANZA DELLE FORMALITÀ PRESCRITTE PER COMPROVARE IL DIRITTO DI SOGGIORNO DI UN LAVORATORE TUTELATO DAL DIRITTO COMUNITARIO, L'ESPULSIONE È INDUBBIAMENTE IN

CONTRASTO CON LA DISCIPLINA COMUNITARIA , IN QUANTO TALE PROVVEDIMENTO COSTITUISCE LA NEGAZIONE DEL DIRITTO STESSO CONFERITO E GARANTITO DAL TRATTATO , COME LA CORTE HA GIA AFFERMATO IN ALTRE OCCASIONI .

19 QUANTO ALLE ALTRE SANZIONI , PECUNIARIE O DETENTIVE , SE LE AUTORITA NAZIONALI HANNO FACOLTA DI COMMINARE , PER L ' INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTI DI SOGGIORNO , PENALITA ANALOGHE A QUELLE PREVISTE PER LE INFRAZIONI MINORI CONTEMPLATE DAL DIRITTO NAZIONALE , SAREBBE TUTTAVIA INGIUSTIFICATO RICOLLEGARE A QUELL ' INOSSERVANZA SANZIONI TALMENTE SPROPORZIONATE RISPETTO ALLA GRAVITA DELL ' INFRAZIONE DA RISOLVERSI IN UN OSTACOLO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI . CIO AVVERREBBE IN PARTICOLARE , SE DETTE SANZIONI COMPRENDESSERO PENE DETENTIVE .

20 NE CONSEGUE CHE L ' OMISSIONE , DA PARTE DI UN CITTADINO COMUNITARIO CUI SI APPLICA IL REGIME DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI , DI MUNIRSI DELLA CARTA DI SOGGIORNO SPECIALE CONTEMPLATA DALL ' ART . 4 DELLA DIRETTIVA N . 68/360 NON PUO VENIR PUNITA CON UNA PROPOSTA DI ESPULSIONE O CON PENE CHE POSSANO ESSERE ANCHE DETENTIVE .

#### SULLE SPESE

21 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI AD ESSA SOTTOPOSTE DALLA PONTYPRIDD MAGISTRATES ' COURT , DI MID GLAMORGAN , GALLES , CON ORDINANZA DEL 5 OTTOBRE 1979 , DICHIARA :

1\* L ' ART . 3 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 N . 68/360 , CHE VIETA AGLI STATI MEMBRI DI PRESCRIVERE UN VISTO D ' INGRESSO O UN OBBLIGO EQUIVALENTE AI LAVORATORI COMUNITARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE I TERMINI ' VISTO D ' INGRESSO NE OBBLIGO EQUIVALENTE ' SI RIFERISCONO A QUALSIASI FORMALITA , MIRANTE AD AUTORIZZARE L ' INGRESSO NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO , PRESCRITTA OLTRE IL CONTROLLO DEL PASSAPORTO O DELLA CARTA D ' IDENTITA ALLA FRONTIERA , INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO O DAL MOMENTO DEL RILASCIO DI DETTA AUTORIZZAZIONE E DA QUALSIASI FORMA ESSA ABBA .

2\*A ) IL RILASCIO DEL DOCUMENTO SPECIALE DI SOGGIORNO DI CUI ALL ' ART . 4 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 N . 68/360 HA SOLO EFFETTO DICHIARATIVO E NON PUO , PER GLI STRANIERI CUI L ' ART . 48 DEL TRATTATO O ANALOGHE DISPOSIZIONI DI QUEST ' ULTIMO ATTRIBUISCONO DEI DIRITTI , VENIR EQUIPARATO AD UN PERMESSO DI SOGGIORNO IL QUALE IMPLICHI UN

POTERE DISCREZIONALE DELLE AUTORITA NAZIONALI , QUAL E PREVISTO PER LA GENERALITA DEGLI STRANIERI .

B)UNO STATO MEMBRO NON PUO RICHIEDERE AD UNA PERSONA TUTELATA DALLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO DI ESSERE IN POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO ANZICHE DEL DOCUMENTO DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DALL ' ART . 4 , N . 2 , E DELL ' ALLEGATO DELLA DIRETTIVA N . 68/360 .

3\*L ' OMISSIONE , DA PARTE DI UN CITTADINO COMUNITARIO CUI SI APPLICA IL REGIME DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI , DI MUNIRSI DELLA CARTA DI SOGGIORNO SPECIALE CONTEMPLATA DALL ' ART . 4 DELLA DIRETTIVA N . 68/360 NON PUO VENIR PUNITA CON UNA PROPOSTA D ' ESPULSIONE O CON PENE CHE POSSANO ESSERE ANCHE DETENTIVE .